

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

QUARTA SEZIONE

CAUSA P. c/ ITALIA

(RICORSO N. 70573/01)

PROVVEDIMENTO

STRASBURGO

-27 maggio 2008-

DEFINITIVO

27/05/2008

Questo provvedimento diventerà definitivo nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.

Nella causa P. ed altri c. Italia,
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:
 Françoise Tulkens, *presidente*,
A Mularoni,
I. C. Barreto,
V. Zagrebelsky,
D Popović,
A. Sajó,
N. Karakas, giudici,
e di F. Elens-Passos, vice-cancelliere di sezione,
 Dopo aver deliberato in Camera di Consiglio in data 6 maggio 2008,
 Adotta la seguente decisione, pronunciata alla predetta data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa si trova un'istanza (n. 70573/01) diretta contro la Repubblica italiana, e di cui quattro cittadine di questo Stato, Sig. A., A., F. e V. P. ("le richiedenti") hanno promosso una vertenza dinanzi alla Corte il 23 luglio 1999 ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la tutela dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali ("la Convenzione").
2. Le richiedenti sono rappresentate da G. Romano, avvocato a Benevento. Il Governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente M. I. M. Braguglia e dal suo co-agente, M.F. Crisafulli.
3. Con una decisione del 9 dicembre 2004, la Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente ricevibile.
4. Sia le richiedenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni scritte sulla fondatezza della causa (articolo 59 § 1 del Regolamento).

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DELLA SPECIE

5. Le richiedenti sono nate rispettivamente nel 1932, 1961, 1959 e 1968 e risiedono a Benevento. Le tre ultime richiedenti sono le eredi del Sig. S. P. ("S.P.").
6. La prima richiedente e S.P. erano proprietari di un terreno edificatorio di circa 17.326 metri quadrati sito a Benevento e registrato al Catasto, foglio 57, particelle 30, 31, 182 e 249.

1. L'espropriazione del terreno

7. Con un provvedimento del 7 febbraio 1979, il Comune di Benevento decise l'occupazione d'urgenza di questo terreno in vista della realizzazione di una scuola. Il 5 luglio 1979, il Comune procedette all'occupazione materiale del terreno.
8. Il 5 luglio 1984, le richiedenti conclusero con il Comune un accordo di cessione volontaria del terreno, con il quale le richiedenti cedevano il terreno in cambio di un'indennità provvisoria, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 385 del 1980. L'amministrazione versò la somma di 73.575.040 ITL a titolo di acconto, sotto riserva

di fissare l'indennità definitiva una volta adottata una legge che stabiliva i criteri di indennità per i terreni edificatori.

9. Nel frattempo, con il provvedimento n. 223 del 1983, la Corte Costituzionale aveva dichiarato incostituzionale la legge n. 385 del 1980, statuendo che questa legge subordinava l'indennità alla approvazione di una legge futura. Per effetto di questo provvedimento, la legge n. 3259 del 1865, che prevedeva che l'indennità di espropriazione di un terreno corrispondesse al valore commerciale di esso, entrò di nuovo in vigore.
10. Con un atto del 24 aprile 1987, la prima richiedente e S.P. introdussero una vertenza dinanzi al Tribunale civile di Benevento, un'azione per risarcimento danni verso l'amministrazione provinciale e la municipalità di Benevento. Sostenevano che, in seguito al provvedimento della Corte Costituzionale, l'accordo di cessione non poteva essere considerato come valido, di modo che erano state illegalmente private dal loro bene.
11. Con una sentenza del 21 maggio 1995, il Tribunale di Benevento reputò che, nonostante il riferimento ad una legge dichiarata incostituzionale, l'atto di cessione fosse valido. Di conseguenza, il terreno era stato espropriato in maniera legittima. L'indennità di espropriazione alla quale i cedenti avevano diritto si doveva calcolare a concorrenza del valore commerciale del terreno, ai sensi della legge n. 2359 del 1865, che era di nuovo in vigore. Tuttavia, il Tribunale respinse il ricorso, ritenendo che i cedenti non avessero espressamente qualificato la loro richiesta come rivendicazione di una indennità ma avevano richiesto il risarcimento-danni.
12. Delle udienze che si svolsero dinanzi al Tribunale, tre furono dedicate all'esame di una perizia tecnica ordinata d'ufficio, due furono rinviate su richiesta delle parti e una fu rinviata d'ufficio.
13. Con un atto notificato il 18 settembre 1995, la prima richiedente e S.P. proposero appello alla sentenza emessa dal Tribunale.
14. Nel corso della procedura dinanzi alla Corte d'Appello, una perizia fu depositata in cancelleria. Secondo il consulente, il valore commerciale del terreno nel 1984, cioè al momento del trasferimento di proprietà, era di 65.000 ITL al metro quadrato (valore globale di 1.126.190.000 ITL). Ad una data non precisata, S.P. morì.
15. Con un provvedimento del 3 marzo 1999, depositato il 25 marzo 1999, la Corte d'Appello di Napoli confermò la regolarità dell'atto di cessione e reputò che la richiesta promossa dai cedenti doveva essere qualificata richiesta di rivendicazione di una indennità di espropriazione. La somma di questa indennità doveva ormai essere calcolata conformemente alla legge n. 359 del 1992, nel frattempo entrata in vigore. La Corte d'Appello affermò che l'indennità di espropriazione dovuta alle richiedenti era di 576.739.225 ITL, cioè 33.287,50 ITL al metro quadrato.
Dopo avere dedotto da questa somma l'importo già ricevuto dalle interessate, la Corte di Appello condannò l'amministrazione a pagare 471.113.863 ITL, più interessi a partire dal 1984.
16. La procedura dinanzi alla Corte d'Appello si svolse in tre udienze, di cui due furono dedicate rispettivamente alla nomina del consulente ed all'esame del rapporto di perizia ed una alla ripresa della procedura da parte delle tre ultime richiedenti, in seguito al decesso di S.P.
17. Risulta dal dossier che il provvedimento della Corte d'Appello diventò definitivo in data 11 maggio 2000.
18. Il 2 giugno 2000, le quattro richiedenti notificarono un'ingiunzione di pagamento all'amministrazione. La data alla quale l'indennità è stata pagata non è conosciuta.

2. *Il ricorso ai sensi della legge Pinto*

19. Ad una data non specificata, le richiedenti presentarono dinanzi alla Corte d'Appello di Roma una domanda per il riconoscimento di un indennizzo ai sensi della "Legge Pinto". Questa richiesta riguardava la procedura controversa ed altre procedure.
20. Con una decisione del 12 novembre 2001, la Corte d'Appello di Roma respinse la domanda d'indennità relativa alla procedura controversa, reputando che la durata di essa non fosse eccessiva data la complessità della causa, ed in particolare il bisogno di procedere a due perizie e di esaminare più documenti depositati, e dato il comportamento delle parti.
21. Con un provvedimento del 1° ottobre 2002, le richiedenti videro respinta la loro domanda dalla Corte di Cassazione, per il motivo che la Corte d'Appello aveva sufficientemente e correttamente giustificato la sua decisione.

II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNE PERTINENTI

22. Il diritto e la pratica interne pertinenti figurano nel provvedimento *Scordino c. Italia* (n. 1) (GC), n. 36813/97, CEDH 2006-...).
23. Con il provvedimento n. 348 del 22 ottobre 2007, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'articolo *5bis* del provvedimento n. 333 del 1992, così come modificato dalla legge n. 359 del 1992, per quanto riguarda i criteri utilizzati per calcolare l'importo dell'indennità. La Corte Costituzionale ha anche indicato al legislatore i criteri da prendere in considerazione per un'eventuale nuova legge, facendo riferimento al valore venale del bene.
La legge finanziaria n. 224 del 24 dicembre 2007 ha stabilito che l'indennità di espropriazione per un terreno edificatorio deve corrispondere al valore venale del bene. Quando l'espropriazione rientra nel quadro di una riforma economica e sociale, una riduzione del 25 % sarà applicata. Questa disposizione è applicabile a tutte le procedure di espropriazione in corso al 1° gennaio 2008, tranne quelle in cui la decisione sull'indennità di espropriazione è stata accettata o è diventata definitiva.

IN DIRITTO

I. SULL'ECCEZIONE PRELIMINARE DEL GOVERNO.

24. Nelle sue osservazioni sulla fondatezza, il Governo sostiene che il ricorso sia stato presentato tardivamente nella misura in cui le richiedenti si lamentano che la somma del risarcimento sia stata calcolata ai sensi della legge n. 359 del 1992. Reputa che il termine di sei mesi previsto all'articolo 35 § 1 della Convenzione sia cominciato a decorrere o nel 1992, cioè alla data di entrata in vigore di questa legge, o nel 1993, cioè alla data di deposito in cancelleria del provvedimento per il quale la Corte costituzionale confermò la legittimità della disposizione in questione. Per questi motivi, il Governo cita la causa *Miconi c. Italia* (dic.), n. 66432/01, 6 maggio 2004).
25. La Corte ricorda che, ai sensi dell'articolo 55 del suo Regolamento, "Se la Parte contraente convenuta intende sollevare un'eccezione d'irricevibilità, lo deve fare, se la natura dell'eccezione e le circostanze lo permettono, nelle osservazioni scritte o orali sulla ricevibilità del ricorso (...)". Ora, risulta dal dossier che questa condizione non è soddisfatta nella fattispecie. Di conseguenza, c'è decadenza.
26. In ogni caso, la Corte rileva che ha respinto questo tipo di eccezione in più cause (vedi, tra le altre, *Donati c. Italia* (dic.), n. 63242/00, 13 maggio 2004; *Chirò c. Italia*

n. 2 (dic.), n. 65137/01, 27 maggio 2004). Non intravede nessun motivo per derogare alle sue precedenti conclusioni e quindi, respinge l'eccezione in questione.

II. SULLA VIOLAZIONE DENUNZIATA DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1

27. Le richiedenti si lamentano di una lesione al loro diritto al rispetto dei loro beni, dato che l'indennità non è adeguata, e che è stata calcolata sulla base dell'articolo 5bis della legge n.359 del 1992. Invocano l'articolo 1 del Protocollo n. 1, così scritto:

“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.”

1. Tesi delle parti

28. Le richiedenti affermano essere state vittime di un'espropriazione illegittima. Si lamentano di essere state private del loro terreno in maniera incompatibile con il loro diritto al rispetto dei loro beni e fanno osservare che l'indennità che gli è stata concessa corrisponde a meno della metà del valore commerciale del terreno, ciò che non può essere considerato come una somma ragionevole.
29. Dato che i campi controversi sono passati all'amministrazione non in seguito ad un provvedimento di espropriazione, ma sulla base di atti di cessione, il Governo sostiene che il trasferimento di proprietà, nella fattispecie, non rileva del diritto pubblico ma del diritto privato, cioè che si tratta di una libera vendita. Il Governo ne conclude che nella fattispecie, non c'è stata ingerenza nel diritto al rispetto dei beni delle richiedenti e che la situazione denunciata è conforme all'articolo 1 del Protocollo n. 1.
30. Per quanto riguarda l'applicabilità nel caso di specie dell'articolo 5bis, il Governo sostiene che le richiedenti hanno voluto l'applicazione di questa nuova legge, nella misura in cui, negli accordi di cessione conclusi nel 1984 sulla base della legge n. 385 del 1980, hanno accettato di condizionare la determinazione dell'indennità di espropriazione all'adozione di una legge futura. Secondo il Governo, la "legge futura" non può essere la legge n. 2359 del 1865, che riprenderà effetto a partire dalla dichiarazione d'incostituzionalità del 15 luglio 1983 della legge n. 385 del 1980.
31. Trattandosi della somma che è stata calcolata in riferimento alla legge n. 359, il Governo, ammettendo che l'indennità controversa sia inferiore al valore commerciale del terreno, reputa che questa somma debba essere considerata come adeguata, dato il margine di valutazione lasciato agli Stati in questo campo. Inoltre, il "valore commerciale" di un bene è una nozione imprecisa ed incerta, che dipende da numerose variabili ed è di natura essenzialmente soggettiva. Il Governo osserva in ogni caso, che il valore commerciale del terreno è uno degli elementi preso in considerazione nel calcolo effettuato dalle giurisdizioni interne conformemente all'articolo 5bis della legge n. 359 del 1992. Ai sensi di questa disposizione, il valore commerciale è temperato da un altro criterio, cioè la rendita fondiaria calcolata a partire dal valore commerciale iscritto al Catasto.

32. Richiamandosi ai provvedimenti della Corte in più cause (*Lithgow ed altri c. Regno-Unito*, provvedimento del 8 luglio 1986, serie A n. 102; *James ed altri c. Regno-Unito*, 21 febbraio 1986, serie A n. 98), il Governo sostiene che il ricorso in questione debba essere esaminato alla luce del principio secondo il quale la Convenzione non impone un'indennità ad altezza del pieno valore commerciale del bene e che un'indennità che abbia una relazione ragionevole di proporzionalità con il valore del bene è sufficiente per non rompere il giusto equilibrio.

2. Valutazione della Corte.

33. La Corte rileva in primo luogo che le parti sono concordi nel dire che c'è stato trasferimento di proprietà a beneficio dell'amministrazione.

34. In seguito, rileva che il suolo per il quale si controverte è stato occupato nel 1979 nel quadro di una procedura di espropriazione e che l'atto di cessione del terreno che ha seguito la procedura, dichiarata regolare dalle Autorità giudiziarie, si è basato sull'accettazione da parte dagli interessati della somma offerta a titolo di acconto sull'indennità di espropriazione. In seguito, un contenzioso è stato instaurato dalle richiedenti per ottenere l'indennità definitiva di espropriazione. In queste circostanze, la Corte non accetta la tesi secondo la quale si potrebbe trattare di un contratto di libera vendita mentre, nella fattispecie, l'amministrazione ha agito nel quadro del suo potere di espropriare e le richiedenti hanno subito un trasferimento coattivo dei loro beni. In conclusione, la Corte reputa che c'è stata ingerenza nel diritto di proprietà delle richiedenti e che la privazione della proprietà controversa rileva del secondo capoverso del primo comma dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, che subordina la privazione di proprietà sottomessa ad alcune condizioni. (*Mason ed altri c. Italia*, n. 43663/98, § 55, provvedimento del 17 maggio 2005).

35. Alla luce dei fatti della specie, la Corte conclude che le interessate sono state private del loro terreno conformemente alla legge e che l'espropriazione perseguiva uno scopo legittimo di utilità pubblica (*Mason ed altri c. Italia*, precitato; *Scordino c. Italia* (n.1), precitato, § 53).

36. La Corte ricorda che in numerosi casi di espropriazione lecita, come l'espropriazione di un terreno in vista della costruzione di una strada od altri fini di "utilità pubblica", solo un'indennità integrale può essere considerata come ragionevolmente in rapporto con il valore del bene. Questa regola non è, tuttavia, senza eccezione (*Ex-ré di Grecia ed altri c. Grecia* (GC) (soddisfazione equa), n. 25701/94, § 78), dato che degli obiettivi legittimi di "utilità pubblica", così come ne perseguono delle misure di riforma economica o di giustizia sociale, possono militare per un rimborso inferiore al pieno valore commerciale (*James ed altri c. Regno-Unito*, provvedimento del 21 febbraio 1986, serie A n. 98, p. 36, § 54).

37. Si riferisce al provvedimento *Scordino c. Italia* (n. 1) precitato (§§ 93-98) per il riepilogo dei principi interni e per dare un'idea della sua giurisprudenza nella fattispecie.

38. Nella fattispecie, siccome è stato stabilito che l'ingerenza controversa fosse soddisfacente alla condizione di legalità e non era arbitraria, una riparazione che non è integrale non rende illegittima in sé la manomissione dello Stato sui beni dei richiedenti (*Scordino c. Italia* (n. 1), provvedimento precitato, § 99; *mutatis mutandis*, *Ex-ré di Grecia ed altri c. Grecia*, provv.precitato, § 78). Allora, si deve capire se, nel quadro di una privazione di proprietà lecita, le richiedenti abbiano o meno subito un peso sproporzionato ed eccessivo.

39. La Corte constata che l'indennità accordata alle richiedenti è stata calcolata nel rispetto dell'articolo 5bis della legge n. 359 del 1992. Rileva che questi criteri si applicano qualsiasi siano l'opera pubblica da realizzare ed il contesto dell'espropriazione. Ricorda che non ha avuto il compito di controllare nell'astratto la legislazione controversa; si deve accontentare il più possibile di esaminare i problemi sollevati dai richiedenti nella causa in questione. A questo fine, deve, nella fattispecie, interessarsi alla legge sopramenzionata nella misura in cui le richiedenti contestano le ripercussioni di questa legge sui loro beni (*Les Saints Monastères c. Grecia*, 9 dicembre 1994, serie A, n. 301-A, § 55).
40. All'occorrenza, la somma definitiva dell'indennità fu fissata a 33.287,50 ITL al metro quadrato, mentre il valore commerciale del terreno valutato alla data dell'esproprio era di 65.000 ITL al metro quadrato (§§ 14 e 15 innanzi). Ne risulta che l'indennità di esproprio è molto inferiore al valore commerciale del bene in questione.
41. Si tratta nella fattispecie di un caso di espropriazione isolato, che non si situa in un contesto di riforma economica, sociale o politica e non si avvicina a nessuna altra circostanza particolare. Di conseguenza, la Corte non intravede nessun obiettivo legittimo di "utilità pubblica" che possa giustificare un rimborso tanto inferiore al valore commerciale.
42. Con riferimento all'insieme delle considerazioni che precedono, la Corte reputa che l'indennità accordata alle richiedenti non era adeguata, dato l'esiguità della somma e l'assenza di valide ragioni di utilità pubblica che potessero legittimare un'indennità tanto inferiore al valore commerciale del bene. Ne consegue che le richiedenti hanno dovuto sopportare un peso sproporzionato ed eccessivo che non può essere giustificata da un interesse generale legittimo perseguito dalle Autorità.
43. Pertanto, c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

III. SULLA VIOLAZIONE DENUNZIATA DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE IN RAGIONE DELL'ASSENZA DI EQUITÀ DELLA PROCEDURA.

44. Le richiedenti sostengono che l'adozione e l'applicazione dell'articolo 5bis della legge n. 359 del 1992 alla loro procedura costituisce un'ingerenza legislativa contraria al loro diritto ad un processo equo così come garantito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione che, nei suoi passaggi più rilevanti, dice:

"Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata (...) in un termine ragionevole, da un Tribunale (...) che deciderà (...) delle contestazioni sui diritti e sugli obblighi a carattere civile (...)."

45. Osservano in particolare che l'applicazione di una legge adottata nel corso della procedura e che ha ridotto notevolmente la somma alla quale avevano diritto non è conforme ai principi di legalità e di equità della procedura.
46. Il Governo fa osservare che le richiedenti sono state private del loro bene sulla base di un atto di cessione, nel quale hanno liberamente dichiarato di accettare di sottoporre la questione dell'indennità ad una legge futura. Al momento della cessione, le richiedenti erano consapevoli della dichiarazione di incostituzionalità delle disposizioni alle quali l'atto di cessione si riferiva. A questo proposito, il Governo fa osservare che le parti di un contratto possono anche rinviare ad una legislazione che non è più in vigore per fissare clausole la cui determinazione è lasciata dalla legge alla loro libera trattativa. Secondo il Governo, questo implica che le richiedenti hanno accettato l'applicazione della legge n. 359 del 1992.

47. L'applicazione della disposizione controversa alla causa delle richiedenti non solleva, quindi, nessun problema ai sensi della Convenzione. Documentandolo con le sue tesi, il Governo si riferisce specificamente ai provvedimenti *Förrer-Niedenthal c. Germania* (n. 47316/99, 20 febbraio 2003), *OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X e Blanche di Castiglia ed altri c. Francia* (n. 42219/98 e 54563/00, 27 maggio 2004) e *Bäck c. Finlandia*, (n. 37598/97, CEDH 2004-VIII).
48. La Corte riafferma che se non è vietato al potere legislativo di regolamentare in campo civile, con nuove disposizioni a portata retroattiva, dei diritti che derivano da leggi in vigore, il principio di preminenza del diritto e la nozione di processo equo consacrati dall'articolo 6 § 1 della Convenzione contrastano, tranne per imperativi motivi di interesse generale, con l'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia che ha come scopo di influire sulla conclusione giudiziale della controversia (*Zielinski e Pradal e Gonzales c. Francia* (GC), n. 24846/94 e 34165/96 a 34173/96, § 57, CEDH 1999-VII; *Raffinerie greche Stran e Stratis Andrealis c. Grecia*, provvedimento del 9 dicembre 1994, serie A n. 301-B; *Papageorgiou c. Grecia*, provvedimento del 22 ottobre 1997, *Raccolta* 1997-VI; *Draon c. Francia* (GC), n. 1513/03, provvedimento del 6 ottobre 2005; *Maurice c. Francia* (GC), n. 11810/03, provvedimento del 6 ottobre 2005).
49. La Corte osserva che prima dell'entrata in vigore dell'articolo 5bis della legge n. 359 di 1992, con riferimento ai provvedimenti adottati dalla Corte Costituzionale italiana il 25 gennaio 1980 ed il 15 luglio 1983, la legge applicabile al caso di specie era la legge n. 2359 del 1865, che prevedeva, nel suo articolo 39, il diritto di essere risarcito fino alla concorrenza del pieno valore commerciale del bene. In conseguenza dalla disposizione criticata, le richiedenti hanno subito una diminuzione sostanziale della loro indennità. A questo proposito, la Corte ricorda che ha appena constatato che l'indennità accordata alle richiedenti non era adeguata, visto l'esiguità della somma accordata e l'assenza di utilità pubblica che potesse giustificare un'indennità tanto inferiore al valore commerciale del bene (paragrafo 42 innanzi).
50. Modificando il diritto applicabile alle indennità che risultano dalle espropriazioni in corso ed alle procedure giudiziali pendenti relative, ad eccezione di quelle in cui il principio dell'indennità è stato oggetto di una decisione irrevocabile, l'articolo 5bis della legge n. 359 del 1992 ha introdotto una nuova disciplina per la determinazione dell'indennità relativa a fatti anteriori alla sua entrata in vigore, che aveva già fatto sorgere dei crediti ripartitori – ed anche a delle procedure pendenti a questa data - , determinando in tal modo una efficacia retroattiva.
51. L'articolo 5bis della legge n. 359 del 1992 ha semplicemente soppresso con efficacia retroattiva parte dei citati crediti, somme alte, che le proprietarie di terreni espropriati, come le richiedenti avrebbero potuto richiedere agli esproprianti. A questo proposito, la Corte ricorda che ha appena constatato che l'indennità concessa alle richiedenti non era adeguata, dato l'esiguità della somma e l'assenza di ragioni di utilità pubblica che potessero giustificare un'indennità inferiore al valore commerciale del bene (*Scordino c. Italia* (n. 1), precitato, §§ 126-131).
52. Per la Corte, il Governo non ha dimostrato che le considerazioni invocate permettessero di ritenere sussistente “l'interesse generale evidente ed imperativo” richiesto per giustificare l'effetto retroattivo, che ha riconosciuto nelle cause citate dal Governo (§ 57 innanzi).
53. Pertanto, c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

IV. SULLA VIOLAZIONE DENUNZIATA DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE IN RAGIONE DELLA DURATA ECCESSIVA DELLA PROCEDURA.

54. Invocando l'articolo 6 § 1 della Convenzione, la richiedente si lamenta della durata della procedura. La disposizione invocata, nelle sue parti pertinenti, si legge come segue:

“Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata (...) in un termine ragionevole, da un Tribunale (...) che deciderà (...) delle contestazioni sui diritti e sugli obblighi a carattere civile (...).”

55. Le richiedenti reputano che la procedura svolta dinanzi al Tribunale di Benevento e della Corte d'Appello di Napoli è durata troppo.

56. Il Governo afferma che la durata controversa non può essere considerata irragionevole alla luce dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, in particolare in ragione della complessità dell'amministrazione della causa.

57. La Corte reputa che il periodo da considerare abbia inizio in data 24 aprile 1987, con la citazione dell'amministrazione dinanzi al Tribunale di Benevento, per concludersi in data 25 marzo 1999, data di deposito in cancelleria del testo del provvedimento della Corte di Appello di Napoli, quindi la causa è durata undici anni e undici mesi per due gradi di giurisdizioni.

58. Dopo avere esaminato i fatti alla luce delle informazioni fornite dalle parti e considerato la sua giurisprudenza in questione, la Corte reputa che nella fattispecie, la durata della procedura controversa è eccessiva e non risponde all'esigenza del “termine ragionevole”.

Pertanto, c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1.

V. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

59. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione:

“Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo in modo imperfetto le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, all'occorrenza, una soddisfazione equa.”

A. Danni

60. Per il pregiudizio materiale, le richiedenti richiedono la restituzione del terreno, o, in mancanza, il rimborso della differenza tra il valore commerciale del terreno, rivalutato e aumentato della plusvalenza che deriva dalla realizzazione dell'opera pubblica, e la somma ottenuta dalle Autorità giudiziarie. La somma ammonta a 4.116.420, 13 €.

61. Per quanto riguarda il danno morale, le richiedenti richiedono 50.000 € ognuna per il pregiudizio che deriva dall'espropriazione del terreno e 20.000 € ognuna per il pregiudizio legato alla durata eccessiva della procedura.

62. Per quanto riguarda il danno materiale subito dalle richiedenti, la Corte ricorda che un provvedimento che constata una violazione porta lo Stato convenuto all'obbligo giuridico di porre un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in maniera da ristabilire il più possibile la situazione anteriore ad essa (*Iatridis c. Grecia* (soddisfazione equa) (GC), n. 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).

63. Nella fattispecie, per quanto riguarda l'articolo 1 del Protocollo n. 1, la Corte ha detto che l'ingerenza controversa soddisfaceva a condizione di legalità e non era arbitraria (§ 35 innanzi). L'atto del Governo italiano, contrario alla Convenzione, era un esproprio che sarebbe stato legittimo se un'indennità adeguata fosse stata versata. Inoltre, la Corte ha constatato che l'applicazione retroattiva dell'articolo 5bis della legge n. 359 del 1992 aveva privato la richiedente della possibilità offerta dall'articolo 39 della legge n. 2359 del 1865, applicabile nella fattispecie, di ottenere un'indennità all'altezza del valore commerciale del bene (§ 39 innanzi).
64. Richiamandosi ai criteri generali enunciati nella sua giurisprudenza relativa all'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Scordino c. Italia* (n. 1), precitato, §§ 93-98; *Stornaiuolo c. Italia*, n. 52980/99, § 61, 8 agosto 2006; *Mason ed altri c. Italia* (soddisfazione equa), n. 43663/98, § 38, 24 luglio 2007), la Corte reputa che l'indennità di espropriazione adeguata nella fattispecie avrebbe dovuto corrispondere al valore commerciale del bene al momento della privazione di questo.
65. Concede di conseguenza una somma che corrisponde alla differenza tra il valore del terreno all'epoca dell'esproprio – come risulta dal dossier – e l'indennità ottenuta al livello nazionale (§ 14 e 15 innanzi), più indicizzazione ed interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo che è passato dall'espropriazione del terreno. Agli occhi della Corte, questi interessi devono corrispondere all'interesse legale semplice applicato sul capitale progressivamente rivalutato.
66. Dati questi elementi, e deliberando in equità, la Corte reputa ragionevole di accordare alle richiedenti la somma di 1.000.000 €, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di tassa su questa somma, per pregiudizio materiale.
67. Inoltre, la Corte reputa che le richiedenti hanno dovuto subire un pregiudizio morale per la durata eccessiva e l'iniquità della procedura ed anche per la lesione ingiustificata al loro diritto al rispetto dei beni, che le constatazioni di violazione non hanno sufficientemente riparato.
68. Con riferimento agli elementi della presente causa e dato il fatto che la "Procedura Pinto" non risulta pervenuta ad una constatazione di violazione (*Milazzo c. Italia*, n. 77156/01, §§ 65 e 80, 2 novembre 2006), la Corte, deliberando in equità, attribuisce 12.000 € ad ogni richiedente, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di tassa su queste somme.

B. Spese

69. Documentandoli, le richiedenti richiedono anche 52.278,01 € per spese giudiziali sostenute dinanzi alla Corte.
70. Il Governo si oppone a queste pretese.
71. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso delle sue spese giudiziali solo nella misura in cui sono stabiliti la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Date le circostanze della causa, la Corte, deliberando in equità, attribuisce 10.000 € per le spese effettuate a Strasburgo, più ogni importo che possa essere dovuto a titolo di tassa su questa somma.

C. Interessi moratori

72. La Corte reputa appropriato di riferirsi al tasso di interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca Centrale Europea maggiorata di tre punti di percentuale.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA',

1. *Respinge l'eccezione preliminare del Governo*
2. *Dice che c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione;*
3. *Dice che c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione dell'applicazione dell'articolo 5bis della legge n. 359 del 1992;*
4. *Dice che c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione della durata della procedura;*
5. *dice*
 - a) che lo Stato convenuto deve versare alle richiedenti, nei tre mesi a partire dal giorno in cui il provvedimento sarà diventato definitivo conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le somme seguenti:
 - i. alle richiedenti, congiuntamente, 1.000.000 € per danno materiale; più ogni importo che può essere dovuto a titolo di tassa;
 - ii. ad ogni richiedente 12.000 € per danno morale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di tassa;
 - iii. alle richiedenti, congiuntamente, 10.000 € per spese giudiziali; più ogni importo che può essere dovuto a titolo di tassa;
 - b) che a partire dal predetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da maggiorare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca Centrale Europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti di percentuale.
6. *Respinge la richiesta di soddisfazione equa per il surplus.*

Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 27 maggio 2008, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.

Françoise Elens-Passos – Françoise Tulkens
Vice-Cancelliere – Presidente

Traduzione a cura della dottoressa Marlène Grellier